



A7-0191/2013

4.6.2013

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Frédérique Ries

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA	7
MOTIVAZIONE.....	8
PROCEDURA	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05394/1/2013 – C7-0133/2013),
 - visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011¹,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2013)0241),
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0353),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0191/2013),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

¹ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 119.

² Testi approvati del 14.6.2012, P7_TA(2012)0255.

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sui pesticidi

Nell'attuale all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), la Commissione presterà particolare attenzione ai pesticidi contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageni di categoria 1A o 1B, cancerogeni di categoria 1A o 1B, tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o considerati come sostanze dalle proprietà di interferenza endocrina che possono avere effetti nocivi per le persone, o che sono molto tossici, o che provocano effetti critici quali effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo, con l'obiettivo finale di evitarne l'uso.

MOTIVAZIONE

Dopo l'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento europeo in seduta plenaria, il 14 giugno 2012, sono stati avviati negoziati informali con la Presidenza cipriota al fine di conseguire rapidamente un accordo in seconda lettura. Dopo tre turni di consultazione a tre, le équipes negoziali del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul fascicolo il 14 novembre 2012. Il testo dell'accordo è stato presentato alla commissione ENVI per un voto di approvazione il 18 dicembre 2012, ed è stato approvato a larghissima maggioranza. Sulla base dell'approvazione in commissione, il presidente della commissione, nella sua lettera dello stesso giorno, ha invitato il presidente del Coreper a raccomandare alla Plenaria di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza modifiche. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a conferma dell'accordo il 22 aprile 2013.

Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo raggiunto nelle consultazioni a tre, il relatore raccomanda alla commissione di approvarla senza ulteriori modifiche. Il relatore desidera sottolineare, in particolare, i seguenti elementi del compromesso:

- **Glutine**

In virtù dell'accordo, gli alimenti per le persone intolleranti al glutine non sono contemplati dal campo di applicazione del regolamento. Le menzioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" saranno disciplinate ai sensi del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011; in appresso "regolamento FIC"). Sarà richiesta una procedura in due fasi: in primo luogo, un atto delegato a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento FIC per estendere la portata delle informazioni facoltative sugli alimenti includendo l'assenza o la presenza ridotta di glutine; in secondo luogo un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento FIC per disciplinare le modalità. Il testo di compromesso sul relativo considerando garantisce che il futuro atto di esecuzione mantenga almeno il medesimo livello di protezione di cui beneficiano attualmente gli alimenti destinati agli intolleranti al glutine.

- **Lattosio**

Le menzioni sull'assenza o ridotta presenza di lattosio saranno disciplinate a norma del regolamento FIC secondo la medesima procedura in due fasi applicata per il glutine. Il testo di compromesso sul considerando corrispondente garantisce che le nuove regole siano elaborate tenendo conto del parere dell'EFSA del 10 settembre 2010 sulle soglie relative al lattosio.

- **Alimenti per sportivi**

Gli alimenti destinati agli sportivi non sono inclusi nel campo di applicazione della direttiva. La Commissione, previa consultazione dell'EFSA, presenterà una relazione sull'eventuale necessità di disposizioni relative a tale tipo di alimenti; detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

- **Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso**

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono compresi nel campo di applicazione. Il testo di compromesso è volto a garantire che, al fine di evitare l'abuso delle norme e pratiche di marketing sleali da parte degli operatori del settore alimentare, vengano inclusi nel campo di applicazione soltanto gli alimenti che sostituiscono l'intera razione alimentare giornaliera; le barrette dietetiche e i prodotti analoghi non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. I valori calorici sono menzionati nel considerando. Le modalità saranno stabilite mediante atto delegato.

- **Alimenti destinati ai lattanti con basso peso alla nascita e ai neonati pretermine**

Non viene creata alcuna categoria speciale (o sotto-categoria) per gli alimenti destinati ai lattanti con basso peso alla nascita e ai neonati pretermine; si prevede invece una valutazione caso per caso, in base alla condizione clinica del neonato, per decidere se debba essere nutrito con un'alimentazione per lattanti medicata. Questo tipo di preparato rientra nella categoria degli alimenti destinati a fini medici speciali. Tuttavia, il compromesso riconosce la necessità di adottare requisiti specifici per gli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti. Il testo garantisce altresì che siano sottoposti a revisione i requisiti come quelli relativi a residui di pesticidi, etichettatura, presentazione, pubblicità, pratiche promozionali e commerciali per il latte artificiale, che dovrebbero applicarsi anche agli alimenti destinati ai lattanti con basso peso alla nascita e ai neonati pretermine.

- **Bevande a base di latte destinate ai bambini**

La Commissione, previa consultazione dell'EFSA, presenterà una relazione sull'eventuale necessità di disposizioni relative alle bevande a base di latte destinate ai bambini. La relazione dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le esigenze nutrizionali dei bambini, la composizione di tali bevande e i loro eventuali benefici nutrizionali. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

- **Accesso delle PMI al mercato**

La Commissione può adottare orientamenti tecnici per aiutare gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, a osservare le prescrizioni specifiche in tema di composizione e di informazione e l'elenco delle sostanze dell'Unione.

- **Nanomateriali ingegnerizzati**

Il compromesso accoglie la richiesta del Parlamento di fare riferimento alla definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" del regolamento FIC, nonché la richiesta di prove scientifiche basate su adeguati metodi di prova per i nanomateriali ingegnerizzati al fine di dimostrare la

conformità della sostanza ai criteri di inclusione. Le sostanze che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (regolamento (CE) n. 258/97) possono essere aggiunte agli alimenti speciali soltanto se rispettano le condizioni sia del regolamento sui nuovi alimenti sia del presente regolamento.

- **Etichettatura relativa ad alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento**

L'etichetta, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non può contenere illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l'uso del prodotto. Per quanto riguarda gli alimenti di proseguimento, il divieto riguarda soltanto l'etichettatura. A motivo di problemi di ordine costituzionale espressi da taluni Stati membri circa tali restrizioni, è stato incluso nel testo un considerando volto a chiarire che le disposizioni del regolamento non pregiudicano i diritti fondamentali e la libertà di espressione.

- **Diffusione delle informazioni a consumatori e imprese**

Sono previste garanzie intese a tutelare i consumatori da informazioni fuorvianti incluse o espresse nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari; la diffusione di informazioni da parte degli operatori del settore alimentare agli operatori sanitari è autorizzata.

- **Pesticidi**

Nel testo dei considerando si chiede che i tenori massimi dei residui siano fissati al livello più basso ottenibile, tenuto conto delle buone prassi agricole nonché di altre fonti di esposizione, e che l'introduzione di divieti o limitazioni per taluni pesticidi, contemplata nelle attuali misure secondarie, sia presa in considerazione nei futuri atti delegati. Nell'articolo sono incluse altre disposizioni volte a garantire la revisione dei requisiti relativi a residui di pesticidi, etichettatura, presentazione, pubblicità, pratiche promozionali e commerciali per gli alimenti destinati ai lattanti. Come ulteriore garanzia, la Commissione ha fatto una dichiarazione sulla limitazione o il divieto di taluni pesticidi, con particolare attenzione ai pesticidi "candidati alla sostituzione", a norma del regolamento sui prodotti fitosanitari.

- **Elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti (elenco dell'Unione)**

Nel corso dei negoziati, il Parlamento ha ottenuto che l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti fosse incluso nell'atto di base come allegato, e che, in futuro, sia aggiornato ricorrendo ad atti delegati. I tre elenchi di sostanze oggi esistenti sono stati fusi in un unico elenco al fine di mantenere lo status quo. Inoltre, il compromesso accoglie la richiesta del Parlamento che l'elenco indichi quali categorie di sostanze possono essere aggiunte a quale categoria di alimenti, e che non tutte le sostanze possano essere aggiunte a tutte le categorie di prodotti alimentari.

PROCEDURA

Titolo	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali
Riferimenti	05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD)
Prima lettura del PE – Numero P	14.6.2012 T7-0255/2012
Proposta della Commissione	COM(2011)0353 - C7-0169/2011
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura	23.5.2013
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 23.5.2013
Relatore(i) Nomina	Frédérique Ries 30.8.2011
Esame in commissione	29.5.2013
Approvazione	29.5.2013
Esito della votazione finale	+: 32 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Yves Cochet, Anne Delvaux, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Miroslav Ouzký, Pavel Poc, Frédérique Ries, Kārlis Šadurskis, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Philippe Juvin, Toine Manders, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Stanimir Ilchev
Deposito	4.6.2013